



Statuto dell'associazione

"Associazione Tutela Consumatori"

TITOLO I

Art. 1) Denominazione, durata, sede e marchio.

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c., un'Associazione denominata "Associazione Tutela Consumatori", la quale può essere indicata anche attraverso l'uso dell'acronimo "ATC".

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e ss. del D.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), del D.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

L'Associazione ha sede legale in Alcamo (TP), al Corso Generale dei Medici n. 138 e potrà istituire e chiudere sedi secondarie o sezioni, anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera degli organi amministrativi.

Il simbolo dell'associazione è il seguente marchio, riprodotto nel sito ufficiale dell'Associazione www.associazionetutelaconsumatori.it:



**ASSOCIAZIONE TUTELA
CONSUMATORI**

Art. 2) Definizione ed oggetto.

L'Associazione è un'associazione di consumatori e utenti in generale, liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro ed a base democratica e partecipativa, nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

Ha per oggetto esclusivo quello di operare, in particolare sul territorio della Comunità Europea, nazionale, regionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni e degli utenti di servizi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere, anche promuovendo azioni collettive risarcitorie e/o restitutorie, azioni inibitorie giudiziali o stragiudiziali.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente. L'Associazione adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

L'Associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo-preventivo, contrattuale e giudiziale anche con fine risarcitorio, dei fondamentali diritti, patrimoniali e non patrimoniali:





- di natura economico - patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi privati e pubblici;
- di natura informativo - divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;
- di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, ai trasporti, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, nonché in materia urbanistica ed edilizia, e in tutti gli altri servizi utili al cittadino-consumatore;
- di natura economico - sociale, quale la tutela di un stabile, efficiente e trasparente mercato finanziario, azionario ed obbligazionario, alcuno strumento innovativo e futuro escluso, per la tutela dei diritti, individuali e collettivi, e degli interessi diffusi degli investitori.

L'Associazione rappresenta gli interessi dei consumatori e degli utenti nei competenti organismi a livello territoriale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale.

Art. 3) Finalità e scopo.

L'Associazione ha come scopo esclusivo quello di tutelare con ogni mezzo legittimo, anche con ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti, svantaggiati, vittime, sia nei confronti di terzi che di soggetti pubblici e privati produttori ed erogatori di servizi, anche al fine di eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali, soprusi e corruzione ed ogni altra attività non in linea con i principi normativi che la regolano.

L'Associazione promuoverà azioni a difesa dei cittadini, dei contribuenti, dei consumatori e di chiunque versi in stato di bisogno e necessiti di assistenza e difesa legale, giuridica, contro azioni vessatorie, illegittime e pressanti esecuzioni da parte di enti e istituzioni bancarie, assicurative, fiscali, siano esse private o statali, nazionali o transnazionali, tutelando, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti i cittadini, intesi come consumatori e utenti di servizi pubblici e privati, difendendoli, se necessario, dinanzi all'autorità giudiziaria e amministrativa e agli organismi internazionali. La stessa si adopererà anche per la promozione al lavoro e per i diritti della famiglia nella sua integrità e sfericità giuridica e sociale.

Potrà promuovere corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, manifestazioni ed iniziative, convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari, di informazione, educazione e di orientamento.

Potrà utilizzare spazi giornalistici e tempi d'antenna radiotelevisivi affinché gli stessi consumatori possano conoscere come non essere vittime di abusi, speculazioni, truffe e frodi.

L'Associazione persegue, anche mediante il più ampio utilizzo dei media secondo l'evoluzione della tecnica, il proprio scopo esclusivo ed oggetto anche attraverso:





- lo svolgimento, nell'ambito della legislazione vigente, inerente l'oggetto e l'attività sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento dell'oggetto;
- la tutela dei diritti civili e dei diritti e degli interessi economici e giuridici, patrimoniali e non patrimoniali, dei consumatori ed utenti in Italia e nell'Unione Europea, ricorrendo anche agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale ex artt. 75 e ss c.p.p. nei confronti degli imputati e responsabili civili nonché esercitando i diritti della persona offesa dal reato di cui al titolo VI del codice di procedura penale e dell'intervento e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, anche innanzi le giurisdizioni internazionali e comunitarie, volti alla tutela dei diritti umani e per la corretta applicazione della normativa dell'Unione e l'interpretazione dei trattati istitutivi e modifiche successive nonché innanzi le autorità garanti nei vari settori, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- la collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;
- la promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;
- l'assistenza diretta dei consumatori e degli utenti, come singoli e come portatori di interessi diffusi e collettivi, nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni o servizi, pubblici e privati, anche in forza della richiesta di legittimazione ad agire di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni e di cui alla Legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive eventuali modifiche o integrazioni, onde assicurare ad essi l'effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi, individuali e collettivi, e di ottenere inibitorie e declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa;
- la promozione di iniziative per l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, nonché per la promozione di normative, progetti e disegni di legge o modifiche alle leggi esistenti, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie, e la cooperazione con altre associazioni e soggetti per la promozione di analoghe iniziative;
- la promozione di ogni azione utile ad impedire l'utilizzazione di risorse energetiche con modalità tali da ledere la natura, l'ambiente e la salute collettiva;
- la promozione di uguali condizioni per l'accesso dei cittadini anche non abbonati al diritto ed alla giustizia, anche collaborando e promuovendo iniziative con gli ordini professionali;
- la promozione di iniziative sociali, politiche, legislative e giudiziarie utili al raggiungimento dell'oggetto;



- 
- la costituzione di comitati e/o associazioni, per specifiche finalità, finalizzate alla tutela dei consumatori ed utenti come singoli e come portatori di interessi collettivi e diffusi;
 - la costituzione e istituzione di gruppi di acquisto solidale ai sensi dell'art. 1, commi 266, 267 e 268, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni;
 - la promozione e la stipulazione di contratti, accordi e protocolli di intesa nonché la partecipazione ad enti e/o organizzazioni che prevedano tentativi obbligatori di conciliazione, ADR, conciliazioni paritetiche, arbitrati e comunque, nell'accezione più estesa, forme deflattive del contenzioso;
 - l'istituzione di call center di consulenza ed assistenza ai consumatori, di sportelli informativi territoriali, di servizi online di confronto delle condizioni offerte, per la scelta dei servizi di conto corrente e credito nonché finanziari in genere, per la scelta dei contratti e dei servizi telefonici dei gestori della telefonia e dell'energia;
 - la realizzazione di guide, pieghevoli, audiovisivi, stand in piazza, spot radio e tv, internet e web tv, nonché eventuali strumenti di diffusione secondo l'evoluzione della tecnica;
 - la raccolta e diffusione di segnalazioni e denunce di comportamenti e pratiche scorrette nel rispetto della privacy;
 - la realizzazione di eventi sul territorio di informazione e formazione dei consumatori e/o consulenti e legali, di convegni, giornate a tema, di giornate di studio, in luoghi pubblici e privati.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o della partecipazione ad altre associazioni, società, Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, professionisti, Caf, patronati, Sindacati etc..

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o associati che potranno ricevere dei compensi, qualora autorizzati e da determinarsi dagli organi amministrativi e di controllo.

L'Associazione può inoltre svolgere altre attività strettamente connesse ed inerenti a quelle sopra descritte in quanto integrative delle stesse, purché in linea con le finalità dell'Associazione.

TITOLO II

Art. 4) Struttura territoriale

L'Associazione è strutturata a livello nazionale e ed a livello periferico, attraverso il riconoscimento di Sportelli comunali approvate dal Presidente e soggette al presente Statuto.

Gli Sportelli comunali possono essere regolati da apposito regolamento o statuto previa approvazione del Comitato Direttivo.

Tutti gli Sportelli locali:

- a) debbono essere regolati nel rispetto di principi democratici e in conformità ed armonia con il presente statuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Codice del Consumo e sue successive modificazioni e integrazioni, anche di natura secondaria e amministrativa;





- b) debbono essere curate e gestite nella loro attività ordinaria da un responsabile locale che verrà nominato dal Presidente;
- c) attribuiscono agli aderenti la qualità di associati dell'Associazione nazionale, con accettazione da parte degli stessi del presente statuto;
- d) debbono tenere un elenco degli associati aggiornato, conservandone le adesioni e curando il pagamento ed il rinnovo delle quote associative, con carico ai rispettivi rappresentanti di certificare annualmente al Presidente, con ogni connesso effetto di legge, il numero degli associati, trasmettendo l'elenco aggiornato ai fini delle dichiarazioni annuali del Presidente;
- e) si conformano alle direttive impartite e alle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione nazionale;
- f) operano sul territorio quali Sezioni dell'Associazione promuovendo, da sole o in collaborazione con l'Associazione nazionale o altri soggetti pubblici e/o privati, attività in favore dei consumatori, degli utenti e dei cittadini, anche attraverso attività formative, di assistenza, di ricerca, di studio o di rilevazione dati;
- g) possono fregiarsi della denominazione "Associazione Tutela Consumatori" accompagnata all'indicazione geografica di operatività della Sezione (es. "Associazione Tutela Consumatori – Sportello di Roma");
- h) possono utilizzare sul territorio il simbolo dell'Associazione.

Gli Sportelli territoriali non godono di autonomia dal punto di vista giuridico, amministrativo, patrimoniale, finanziario e organizzativo, ma degli atti compiuti di *mala gestio*, ne rispondono direttamente tramite il proprio rappresentante locale.

Conseguentemente l'Associazione nazionale non risponde a qualsiasi titolo, ragione o causa, per il solo fatto dell'iniziale istituzione o riconoscimento della Sportello, delle obbligazioni autonomamente assunte direttamente o indirettamente dallo Sportello o dalle persone che le rappresentano, nonché delle eventuali iniziative od attività poste da queste in essere, lesive del nome, dell'immagine dell'Associazione, ovvero difformi dalle finalità di cui al presente statuto.

Gli Sportelli sono tenuti ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività alle norme previste dallo Statuto e dal regolamento nazionale nonché alle direttive del Presidente, che ne esercita il controllo.

Sono in ogni caso di competenza esclusiva dell'Associazione nazionale i rapporti e le relazioni internazionali, la tutela del nome, dell'onore, del simbolo e dell'immagine dell'Associazione.

Gli Sportelli comunali hanno l'obbligo di coordinarsi con l'Associazione nazionale, ogni qual volta il loro intervento implichi assunzione di iniziative, anche non pubbliche, riferibili direttamente o indirettamente ad istituzioni, enti, organizzazioni e, comunque, a soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi, non regionali e/o, comunque, produca effetti al di fuori del territorio regionale, provinciale e comunale di competenza.

Art. 5) Soci.

I soci si classificano in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che risultano nell'atto costitutivo dell'Associazione, ovvero quelle personalità appartenenti al mondo politico, culturale, accademico, scientifico e professionale meritevoli di essere così classificati con atto del Presidente, sentito il parere del Segretario Generale.

Sono soci sostenitori coloro i quali, per loro liberale volontà vogliono sovvenzionare le attività associative con la sola quota associativa di importo non inferiore di € 100,00 su base volontaria.



Sono soci ordinari tutti gli altri che richiedono di associarsi.

Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le quali dichiarino di voler operare in modo personale e spontaneo, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Possono essere associati anche società, associazioni, enti, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi con l'Associazione ed a condividerne i fini, nonché altre tipologie di persone giuridiche.

La qualità di socio ordinario si acquista mediante richiesta di aderire all'Associazione ed ha effetto dal giorno del ricevimento, ed ha durata e validità annuale, legata anche alla volontà di rinnovo dell'associato e al relativo versamento della quota associativa annuale.

In caso di mancato rinnovo della volontà associativa, con contestuale versamento della quota annuale, il socio ordinario cessa dalla qualifica.

L'adesione all'Associazione è a titolo oneroso e a tempo determinato (un anno), la quota non è rivalutabile e non è trasmissibile.

L'iscrizione avviene presso la Sede nazionale, gli Sportelli comunali dell'Associazione o in via Telematica (es. web o social) e comporta l'adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell'Associazione, e l'impegno da parte del richiedente di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari nazionali.

L'importo della quota di adesione all'Associazione è determinato periodicamente dal Comitato Direttivo.

La quota associativa annua è di spettanza della Sede nazionale ed il Presidente può stabilire una percentuale fissa o variabile di spettanza dello Sportello comunale.

L'iscrizione dà diritto a partecipare ed avere informazioni sulla vita democratica dell'Associazione senza diritto di voto ed usufruire dei servizi che l'associazione svolge a termine di Statuto.

TITOLO III

Art. 6) Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione, le cui cariche sono elettive e gratuite:

1. Presidente;
2. Vicepresidente;
3. Segretario Generale, che svolge il ruolo di Tesoriere;
4. Assemblea;
5. Comitato Direttivo;
6. Ufficio Legale;

Art. 7) Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed ha tutti i poteri per conseguire le finalità e gli scopi sociali previsti nel presente statuto.

Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, ma hanno diritto ad un voto in assemblea i soli soci fondatori e sostenitori.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Comitato Direttivo con il rispetto delle seguenti modalità: l'avviso di convocazione, con indicazione dell'ordine del giorno e della data e ora di prima e seconda

convocazione, viene pubblicato mediante affissione presso la sede dell'Associazione e presso gli sportelli comunali per tutti i trenta giorni antecedenti la data di prima convocazione.

Sono ammessi alla partecipazione e al voto in assemblea soltanto gli associati che facciano pervenire alla sede nazionale la loro richiesta scritta di partecipazione almeno otto giorni prima della data di prima convocazione.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti degli associati presenti.

Lo statuto e i regolamenti possono essere modificati in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea ed in seconda convocazione con il voto dei tre quinti dei presenti.

Art. 8) Comitato Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

Il Comitato Direttivo ha durata perpetua ed è composto al suo interno dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario Generale.

Il Comitato Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente con avviso inviato almeno otto giorni prima della seduta ai membri del Comitato con lettera raccomandata oppure per fax o per e-mail.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Con le medesime modalità il Comitato può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero nelle medesime circostanze su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per via telematica.

Il Segretario Generale cura la verbalizzazione delle sedute del Comitato e coadiuva il Presidente nelle attività di natura amministrativa, organizzativa e contabile dell'Associazione.

Sia il Vicepresidente che il Segretario Generale possono essere incaricati dal Presidente, per iscritto e per singoli affari, a sostituirlo e rappresentarlo nei rapporti con i terzi.

Il Comitato Direttivo:

1. formula il programma annuale dell'Associazione sulla base delle direttive approvate dall'Assemblea;
2. predispone il rendiconto consuntivo annuale o il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporsi alla approvazione dell'Assemblea;
3. delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate;





4. delibera annualmente l'entità delle quote associative, fissando un limite minimo e massimo, salva la possibilità di specifiche condizioni in caso di convezioni con enti, approvate o ratificate dal medesimo Comitato;
5. può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso comune senza necessità per questo di convocare apposita assemblea;
6. convoca l'Assemblea;
7. approva i regolamenti e codici attuativi dello Statuto;
8. istituisce comitati tecnico-scientifici o sezioni tematiche definendone le competenze, l'organizzazione, i membri e le regole di funzionamento;
9. autorizza il Presidente ad accettare lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi;
10. nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Comitati consultivi o decisionali di organismi pubblici, privati o istituzionali;
11. compie le attività e assume le deliberazioni di cui all'art. 9 del presente Statuto;
12. delibera in ordine ai rimborsi spese ed assunzione di personale;
13. predispone o collabora alla predisposizione dei progetti pubblici e privati realizzati dall'Associazione in proprio o con altri soggetti, vigila sull'attuazione degli stessi ed è responsabile della loro rendicontazione;
14. delibera in ordine ad ogni altra materia indicata nell'avviso di convocazione.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Comitato Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Comitato Direttivo.

Art. 9) Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza politica, legale e processuale dell'Associazione e ne ha la firma sociale di fronte ai terzi. Presiede e dirige, indirizzandone l'attività, l'Assemblea e il Comitato Direttivo.

Il Presidente:

1. convoca gli organi dell'Associazione e ne assicura il regolare funzionamento;
2. adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
3. ha mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nei confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie con facoltà di subdelega per iscritto senza atto notarile;
4. può aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali;
5. può richiedere e sottoscrivere fidi e fidejussioni per la realizzazione delle attività statutarie;
6. pone in esecuzione le decisioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea;
7. ha inoltre il potere e la facoltà di assumere e licenziare il personale dipendente.





8. ha il potere di concedere o revocare l'utilizzo del logo e del nome dell'Associazione su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
9. ha il potere di nominare i responsabili degli Sportelli locali, nonché il potere di revocare, sospendere o commissariare gli stessi nei casi di inattività, disonore o inosservanza statutaria.
10. ha il potere di nominare e di revocare insindacabilmente, sentito il parere del Segretario Generale e del Comitato direttivo, eventuali esperti, tecnici, consulenti e figure professionali esterne nominati per l'attuazione delle finalità e delle attività statutarie a tutela degli interessi dell'Associazione;
11. ha il potere di istituire e nominare responsabili di uffici dell'Associazione necessari per lo svolgimento e raggiungimento degli scopi della stessa, quale a titolo esemplificativo l'Ufficio stampa, l'Ufficio relazioni con il pubblico, l'Ufficio responsabile sportelli comunali, etc.
12. può delegare con atto scritto parte delle sue funzioni per singoli affari;
13. in casi di particolare necessità ed urgenza, può adottare iniziative su materie di competenza del Comitato Direttivo, a condizione di convocarlo appena possibile per la ratifica del provvedimento adottato.

Art. 10) Ufficio Legale

L'Ufficio Legale rappresenta l'area operativa e di intervento prioritario e centro studio, di documentazione ed analisi tecnico – giuridica dell'Associazione.

L'Ufficio è presieduto da un Responsabile che è un legale iscritto all'ordine e viene eletto dall'assemblea con una durata in carica di cinque anni rielegibile.

Esso propone le azioni giudiziarie a tutela dell'Associazione, sentiti e valutati il Segretario Generale ed il Presidente sui giudizi che intende instaurare contro terzi a tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori utenti e può anche affiancare o fare affiancare nel patrocinio le strutture locali e periferiche servendosi, ove opportuno, di competenze professionali esterne all'Associazione purchè approvate dal Presidente.

Nel caso di cessazione per qualsiasi causa, quali la morte, dimissioni, espulsione o incapacità per durata rilevante o accadimenti simili del Responsabile Legale, l'assemblea provvede ad una nuova nomina su proposta del Presidente, e ratificato dal Comitato direttivo, che eserciti le funzioni fino alla prima assemblea nazionale, in tale caso potrà essere anche un non legale.

TITOLO IV

Art. 11) Patrimonio

Per il raggiungimento degli scopi statutari e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l'Associazione si avvale:

- a) delle quote associative individuali o in convenzione o in qualsiasi altra forma;
- b) dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- c) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- d) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;



e) di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.

Il patrimonio è costituito inoltre dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto.

In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme di legge.

I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti all'Associazione non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza dell'Associazione.

Art. 12) Scioglimento.

Il Comitato Direttivo, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione o per altra fondata ragione, può proporre lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13) disciplina residuale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]